



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI

INDICE

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche
- Art. 3 - Ambiti e soggetti ammessi
- Art. 4 - Natura dei contributi
- Art. 5 - Requisiti per l'ammissione al contributo
- Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di contributo
- Art. 7 - Esame della domanda
- Art. 8 - Concessione del contributo
- Art. 9 - Riparto delle risorse
- Art. 10 - Rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 11 - Decadenza
- Art. 12 - Responsabilità
- Art. 13 - Pubblicità
- Art. 14 - Doni di rappresentanza
- Art. 15 - Contributi per attività di interesse generale
- Art. 16 - Registro delle Associazioni
- Art. 17 - Ricorso
- Art. 18 - Disposizioni finali
- Art. 19 - Entrata in vigore
- Art. 20 - Diffusione

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.4.2019

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Campolongo Maggiore di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.
2. Il Comune di Campolongo Maggiore nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio, concede contributi diretti e indiretti finalizzati a conseguire le finalità stabilite dallo Statuto, nel rispetto dei principi di sussidiarietà stabiliti dall'art. 18 della Costituzione e dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. La concessione dei contributi è disposta con provvedimento formale della Giunta Comunale, considerate le caratteristiche e la qualità delle attività proposte, tenuto presente il grado di soddisfacimento delle esigenze collettive ascrivibili alle finalità dell'ente locale e l'utilità che la comunità riceverebbe dalla realizzazione di tali attività, nonché la loro corrispondenza alle finalità statutarie e agli obiettivi annuali del Comune di Campolongo Maggiore.
4. Il Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle risorse in modo da ottenere la loro migliore utilizzazione e la più ampia efficacia degli interventi, nel contempo assicurando l'adeguata trasparenza dell'azione amministrativa.
5. Restano salve le disposizioni dello Stato e della Regione in materia di concessione di contributi e benefici economici.

Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. Per contributi si intendono le erogazioni di denaro, e le altre misure, aventi un diretto valore economico elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
2. Per altre utilità economiche si intendono le agevolazioni tariffe e la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni del Comune, secondo quanto previsto dagli specifici regolamenti comunali.
3. I contributi e i vantaggi economici di cui al presente regolamento sono concessi a favore di soggetti proponenti e realizzanti interventi, iniziative o manifestazioni, occasionali o prolungate nel tempo, a parziale copertura delle spese dagli stessi sostenute o da sostenersi, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, entro i limiti delle previsioni di bilancio.
4. I contributi e i vantaggi economici di cui al presente regolamento sono altresì concessi a favore di soggetti che abbiano sottoscritto accordi e convenzioni con il Comune per lo svolgimento di attività in collaborazione con lo stesso.

Art. 3 - Ambiti e soggetti ammessi

1. Sono ammessi a contributo gli interventi, iniziative o manifestazioni, di seguito attività, rientranti nei seguenti ambiti:
 - Socio-assistenziali e umanitario;
 - Di tutela e promozione dei diritti umani
 - Culturale e scientifico,
 - Sportivo
 - Educativo e scolastico;
 - Di tutela ambientale;
 - Ludico e ricreativo
 - Sviluppo economico
 - Di promozione turistica
 - Di promozione del territorio
2. Possono avanzare richiesta di contributo i seguenti soggetti:

- Enti Pubblici
- Enti Privati
- Associazioni e Fondazioni riconosciute
- Associazioni non riconosciute
- Comitati
- Organizzazioni di Volontariato
- Organizzazioni di promozione sociale
- Consorzi
- Enti Ecclesiastici

Art. 4 - Natura dei contributi

1. I contributi hanno carattere:

- Straordinario, quando si riferiscono ad attività occasionali o comunque destinate a svolgersi nel tempo breve
- Ordinario, quando si riferiscono ad attività prolungate nel tempo

Art. 5 - Requisiti per l'ammissione al contributo

1. Per essere ammessi al contributo è necessario che i soggetti richiedenti:

- Siano costituiti ai sensi del Codice Civile, e se Associazioni siano anche iscritti al Registro Comunale delle Associazioni
- Al momento della richiesta del contributo siano costituiti da almeno un anno, fatti salvi comitati formati per il perseguimento di rilevanti finalità di carattere generale e/o locale
- Non abbiano finalità di propaganda politica

2. Ai sensi del precedente art. 1 comma 3, possono essere ammesse al contributo anche richieste provenienti da Associazioni non iscritte al Registro Comunale, qualora le attività proposte siano ritenute dalla Giunta comunale di particolare interesse e rilevanza.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo a carattere straordinario, corredata dalla prescritta documentazione, deve essere presentata almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La domanda di contributo a carattere ordinario, corredata dalla prescritta documentazione, deve essere presentata entro il termine stabilito dall'avviso Pubblico, di norma il 31 ottobre dell'anno precedente la gestione di interesse.
3. La presentazione della domanda di contributo non obbliga il Comune alla concessione del contributo.
4. La domanda, redatta su apposito modulo in carta libera e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, va presentata al Sindaco.
5. La domanda di contributo a carattere straordinario deve contenere le seguenti informazioni:
 - Ragione sociale, recapito, codice fiscale o partita IVA del soggetto richiedente
 - Dichiarazione di essere iscritto al Registro comunale delle Associazioni
 - Descrizione dell'attività per la quale si richiede il contributo
 - Dettagliato piano finanziario dell'attività con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa
 - Ammontare del contributo richiesto all'amministrazione Comunale
 - Eventuale richiesta motivata di erogazione anticipata del contributo
 - Indicazione degli eventuali contributi richiesti o concessi da altri soggetti pubblici o privati, anche a titolo di sponsorizzazione
 - Impegno a presentare a consuntivo dettagliata relazione o rendiconto della spesa e, a richiesta, la relativa documentazione;
 - Nominativo del soggetto delegato alla riscossione e indicazione modalità di pagamento
 - Attestazione assoggettabilità alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
6. La domanda di contributo a carattere ordinario deve contenere le seguenti informazioni:
 - Ragione sociale, recapito, codice fiscale o partita IVA del soggetto richiedente

- Dichiarazione di essere iscritto al Registro comunale delle Associazioni
- Descrizione dell'attività per la quale si richiede il contributo
- Dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa
- Bilancio consuntivo e Bilancio di previsione del soggetto richiedente
- Ammontare del contributo richiesto all'amministrazione Comunale
- Eventuale richiesta motivata di erogazione rateizzata del contributo
- Indicazione degli eventuali contributi richiesti o concessi da altri soggetti pubblici o privati, anche a titolo di sponsorizzazione
- Impegno a presentare a consuntivo dettagliata relazione o rendiconto della spesa e, a richiesta, la relativa documentazione
- Nominativo del soggetto delegato alla riscossione e indicazione modalità di pagamento
- Attestazione assoggettabilità alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

Art. 7 - Esame della domanda

1. Le domande di contributo straordinario, istruite dal competente ufficio sulla base dei criteri stabili dall'apposito Avviso Pubblico, sono trasmesse alla Giunta Comunale, che con proprio provvedimento le accoglie o le respinge, e stabilisce l'ammontare del beneficio sulla base dei criteri indicati al successivo art. 8.
2. Le domande di contributo ordinario, istruite dal competente ufficio sulla base dei criteri stabili dall'apposito Avviso Pubblico, sono trasmesse alla Giunta Comunale, che con proprio provvedimento le accoglie o le respinge, e stabilisce l'ammontare del beneficio sulla base dei criteri indicati al successivo art. 8.
3. L'ufficio competente può richiedere un supplemento documentale, qualora ritenesse la documentazione presentata non sufficiente e/o non adeguata.

Art. 8 - Concessione del contributo

1. La concessione del contributo, straordinario e ordinario, è subordinata alla preventiva valutazione dei seguenti elementi:
 - Corrispondenza dell'attività alle finalità statutarie del Comune di Campolongo Maggiore
 - Coerenza dell'attività con il programma amministrativo dell'Amministrazione Comunale
 - Rilevanza dell'attività per la promozione della solidarietà, della socialità e del sostegno alla fragilità
 - Rilevanza dell'attività per la promozione della cultura, dello sport e del turismo
 - Rilevanza dell'attività per la promozione della tutela e della protezione dell'ambiente
 - Rilevanza dell'attività per lo sviluppo economico del territorio
2. L'ammontare del beneficio è stabilito in riferimento alla percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa complessiva prevista. L'entità del contributo non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ammesse e le entrate previste.
3. La concessione di contributi può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni e comitati impegnati in interventi a favore di popolazioni in condizione di disagio per eventi straordinari e/o calamità naturali, e/o di solidarietà internazionale per iniziative umanitarie.
4. La concessione di contributo, straordinario e ordinario, rientra nella libera potestà decisionale della Giunta Comunale, è specifica e non instaura nel percettore diritto alcuno alla reiterazione automatica del beneficio.

Art. 9 - Riparto delle risorse

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto annuale delle risorse che intende destinare a titolo di contributo straordinario per finalità di cui all'art. 1, in base alle domande pervenute nella precedente gestione.
2. L'Amministrazione Comunale procede al riparto annuale delle risorse che intende destinare a titolo di contributo ordinario per finalità di cui all'art. 1, in base alle domande pervenute entro il termine previsto nell'Avviso di cui all'art. 6 comma 2.

3. La concessione dei contributi avviene nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 10 - Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo a favore del soggetto beneficiario avviene su presentazione della documentazione della spesa sostenuta.
2. Ai fini dell'erogazione, per contributi di importo inferiore o uguale a € 2.000,00= il soggetto beneficiario presenta la seguente documentazione:
 - Relazione illustrativa sull'attività attuata, con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa
 - Materiale pubblicitario relativo all'attività attuata
3. Ai fini dell'erogazione, per contributi di importo superiore a € 2.000,00= il soggetto beneficiario presenta la seguente documentazione:
 - Relazione illustrativa sull'attività attuata
 - Rendiconto della spesa con dettagliata indicazione delle varie voci di entrata e di spesa
 - Materiale pubblicitario relativo all'attività attuata
4. La documentazione della spesa sostenuta deve essere presentata entro 60 giorni dall'attuazione dell'attività.
5. Se il contributo è destinato alla copertura di spese indispensabili alla realizzazione dell'iniziativa, su preventiva e motivata richiesta è consentito anticiparne l'erogazione qualora l'importo sia inferiore o uguale a € 1.000,00=. In tal caso la relazione di cui al comma 2 va presentata entro 30 giorni dall'attuazione dell'attività.
6. Su preventiva richiesta e previa presentazione di specifica relazione illustrativa sullo stato di avanzamento dell'attività sino ad allora attuata, e sulle relative entrate e spese, è consentito rateizzare l'erogazione del contributo concesso, con ratei non inferiori a € 1.000,00=.
7. In caso di spesa documentata di importo inferiore a quello concesso, l'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta.
8. L'ufficio competente può richiedere un supplemento documentale, qualora ritenesse la documentazione presentata non sufficiente e/o non adeguata.
9. In caso di erogazione eccedente il contributo spettante, l'ufficio procede al recupero della somma non dovuta.

Art. 11 - Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli quando:
 - Non è stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
 - Non venga presentata la documentazione della spesa sostenuta di cui all'art. 10.
 - Sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente, e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, l'ufficio competente procede al recupero della somma non dovuta.

Art. 12 - Responsabilità

1. Con la concessione del contributo il Comune non assume alcuna responsabilità civile e penale nell'organizzazione e la gestione dell'attività, che rimane interamente in capo al soggetto beneficiario.

Art. 13 - Pubblicità

1. Il soggetto beneficiario evidenzia di essere destinatario di contributo apponendo su tutto il materiale promozionale e pubblicitario predisposto la dicitura "Con il contributo del Comune di Campolongo Maggiore".

Art. 14 - Doni di rappresentanza

1. La Giunta Comunale dispone il conferimento di doni di rappresentanza quali omaggi floreali, targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi a persone e/o organismi che si siano particolarmente distinti, nell'ambito delle risorse disponibili e compatibilmente con le vigenti disposizioni.

Art. 15 - Contributi per attività di interesse generale

1. La quantificazione e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale sono disciplinate da apposita convenzione, approvata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017 Codice del terzo settore, in conformità ai principi del presente regolamento.

Art. 16 - Registro delle Associazioni

1. Il Comune di Campolongo Maggiore istituisce il registro comunale delle associazioni, di seguito chiamato "registro".
2. Il registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.
3. Al registro possono iscriversi:
 - le organizzazioni di volontariato;
 - le associazioni di promozione culturale e sociale;
 - le associazioni sportive dilettantistiche;
 - le organizzazioni non governative (O.N.G.) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo.
4. Nel registro possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - essere espressione della comunità locale;
 - essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
 - svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
 - essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
 - avere sede in Campolongo Maggiore oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
 - svolgere attività sul territorio comunale;
 - inoltre possono essere inserite di diritto nel registro, qualora lo richiedano, le associazioni di volontariato, con sede in Campolongo Maggiore, iscritte nei registri della Regione Veneto.
5. Non possono essere iscritti nel registro:
 - i partiti politici;
 - le associazioni sindacali, professionali e di categoria.
6. L'iscrizione va richiesta al competente ufficio, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.
7. Ogni associazione iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
8. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno.
9. L'Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.

10. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'amministrazione.
11. Non è ammesso il rinnovo tacito.
12. L'Ufficio comunica via e-mail o via cartacea alle associazioni in scadenza i termini e le modalità per provvedere al rinnovo.
13. La cancellazione dal registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea
 - in caso di perdita accertata dei requisiti di cui al comma 4;
 - in caso di mancato rinnovo nei termini indicati al comma 10L'Ufficio dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.
14. Il registro è pubblicato all'albo comunale entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 17 - Ricorso

1. Contro i provvedimenti di diniego di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso giurisdizionale, nei termini della legge, e straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le previgenti disposizioni che disciplinano le materie dallo stesso trattate.

Art. 20 - Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata competenti Uffici e ai soggetti interessati.
2. Copia del presente Regolamento è depositata presso l'URP per la visione di coloro che ne abbiano interesse.
3. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito telematico comunale, per la dovuta pubblicità.